

Mu Nu Chapter di IEEE-Eta Kappa Nu Statuto del Chapter

Prefazione

Lo IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) è un'Associazione internazionale di scienziati professionisti con l'obiettivo della promozione delle scienze tecnologiche.

Fondata nel 1904, IEEE-Eta Kappa Nu (IEEE-HKN) è l'Honor Society dell'IEEE. Essa nasce con lo scopo di individuare e incoraggiare le eccellenze in ambito accademico e professionale nelle aree di interesse dell'IEEE.

Mu Nu Chapter of IEEE-Eta Kappa Nu è il Chapter di HKN-IEEE al Politecnico di Torino.

ARTICOLO 1: Costituzione e Denominazione

Sezione 1: È costituita l'Associazione senza scopo di lucro denominata "Mu Nu Chapter of IEEE-Eta Kappa Nu", ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione e degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile. L'Associazione è apolitica e senza scopo di lucro. È possibile riferirsi all'Associazione come Mu Nu Chapter of IEEE-Eta Kappa Nu o Mu Nu, IEEE-Eta Kappa Nu (siglato MN IEEE-HKN).

Sezione 2: L'Associazione ha sede in Torino, Corso Duca degli Abruzzi 24, 10129 (TO), Italia, presso il Politecnico di Torino.

Sezione 3: L'Associazione ha termine il 31 (trentuno) Dicembre 2100 (duemilacento) e potrà essere prorogata dall'Assemblea degli associati.

ARTICOLO 2: Scopi e attività dell'Associazione

Sezione 1: L'Associazione persegue le finalità e gli ideali di IEEE-Eta Kappa Nu.

Sezione 2: L'Associazione persegue, dunque, la finalità di promuovere e incoraggiare le eccellenze nei campi dell'ingegneria informatica, elettrica, elettronica e delle telecomunicazioni, e più in generale dei campi di interesse di IEEE.

Sezione 3: L'Associazione svolge attività di carattere culturale e formativo prioritariamente a favore degli studenti del Politecnico di Torino con lo scopo di favorire la crescita professionale e accademica sia degli associati che degli studenti del Politecnico.

Sezione 4: L'Associazione, inoltre, promuove uno spirito di rispetto e cooperazione con il corpo docente universitario e professionisti leader nei campi di interesse di HKN.

Sezione 5: L'Associazione favorisce i rapporti tra gli associati e i membri di altri Chapter IEEE-HKN.

ARTICOLO 3: Soci: acquisizione e perdita dello status

Sezione 1: Gli studenti e i dottorandi del Politecnico di Torino che si sono distinti nei campi di interesse di IEEE sono idonei per diventare associati IEEE-Eta Kappa Nu, a condizione che la loro domanda di ammissione sia accolta.

Sezione 2: Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per:

- Dimissioni volontarie e recepite dal Consiglio di Amministrazione;
- Cause Naturali;
- Mancato pagamento dell'eventuale quota di adesione.

Sezione 3: In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio di Amministrazione dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

ARTICOLO 4: Diritti e doveri degli associati

Sezione 1: Tutti gli associati hanno diritto di partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega e a recedere dall'appartenenza all'Associazione in conformità del T.u.i.r. 917/1986 Art. 148.

Sezione 2: Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale, il cui ammontare è stabilito dal Consiglio di Amministrazione, e eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea, che ne determina l'ammontare.

Sezione 3: Gli associati sono tenuti a rispettare le disposizioni del presente Statuto, le deliberazioni degli organi sociali e a pagare le quote associative e i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea; tali quote e contributi sono intrasmissibili a terzi e non sono rivalutabili.

Sezione 4: Tutti gli incarichi relativi agli organi sono gratuiti e onorifici, hanno durata annuale e sono rinnovabili per un massimo di 2 (due) anni.

Sezione 5: I Soci svolgono la propria attività a favore dell'Associazione a titolo volontario e gratuito; hanno diritto al solo rimborso delle spese, regolarmente documentate, sostenute nell'ambito di specifiche iniziative previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5: Organi dell'Associazione

Sezione 1: Sono organi dell'Associazione:

1. L'Assemblea Generale degli Associati;
2. Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6: Assemblea Generale degli Associati

Sezione 1: L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e le deliberazioni, assunte in conformità della legge e dello Statuto, vincolano anche i non intervenuti e i dissenzienti.

Sezione 2: Essa si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte all'anno. Può essere convocata in via straordinaria quando sia necessario o su richiesta dei membri del Consiglio d'Amministrazione o di almeno un quinto degli associati, secondo i casi e i modi previsti dalla legge, nella sede dell'Associazione o altrove, purché in Italia.

Sezione 3: Le riunioni sono convocate dal Presidente o dalla maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, mediante avviso di convocazione da inviarsi in qualsiasi modo ritenuto idoneo, almeno sette giorni prima della data fissata. Tale convocazione deve indicare in maniera univoca il giorno, il luogo l'ora sia della prima che dell'eventuale seconda convocazione e l'ordine del giorno, indicante gli argomenti da trattare.

Sezione 4: L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- elegge il Consiglio di Amministrazione;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il Regolamento Interno.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Sezione 5: L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione è costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

Sezione 6: L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

Sezione 7: Ciascun associato può partecipare all'Assemblea facendosi rappresentare da un Socio di sua fiducia. Tale delega alla rappresentanza deve essere fatta per iscritto, ciascuno può rappresentare al massimo due associati. Non è invece ammesso il voto per corrispondenza.

Sezione 8: Le deliberazioni dell'Assemblea sono approvate a maggioranza semplice dei presenti, salvo nei casi espressamente previsti dai successivi articoli.

ARTICOLO 7: Consiglio di Amministrazione

Sezione 1: I membri del Consiglio di Amministrazione devono essere eletti una volta all'anno tra i membri dell'Associazione.

Sezione 2: Le elezioni devono essere svolte in sufficiente anticipo per garantire una transizione ottimale tra le cariche.

Sezione 3: Esso si compone da un minimo di tre membri, che necessariamente devono assumere le cariche di Presidente, Segretario Generale e Tesoriere (di seguito, "Membri Necessari"). I membri del Consiglio di Amministrazione possono esistere nel numero massimo di 6, nel caso in cui si proceda anche all'elezione di un Vicepresidente, di un Responsabile Network e di un Responsabile Comunicazione. Le cariche di Vicepresidente, Responsabile Network e Responsabile Comunicazione possono essere cumulate ognuna da uno dei tre Membri Necessari; la carica di Vicepresidente non può essere assunta dal Presidente.

Sezione 4: Il risultato delle elezioni deve essere riportato al comitato centrale di IEEE-HKN.

Sezione 5: Il Consiglio di Amministrazione o uno solo dei suoi membri possono essere sollevati dall'incarico per gravi inadempienze con voto favorevole dei due terzi degli associati; in tal caso la stessa Assemblea provvede alla nomina di un nuovo Consiglio di Amministrazione o dei nuovi membri.

Sezione 6: In caso di vacanza, recesso od esclusione di un membro il Consiglio di Amministrazione deve cooptare in seno all'Assemblea un altro associato, fino alla data della successiva Assemblea, che ratificherà la decisione o provvederà all'elezione del nuovo membro.

Sezione 7: Il Consiglio di Amministrazione è l'organo a cui spettano tutti i compiti di amministrazione ordinaria e straordinaria, esso è predisposto all'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea.

Sezione 8: Al Consiglio di Amministrazione spetta il compito di pianificare le attività svolte dall'Associazione e ha il compito di moderare l'Assemblea.

Sezione 9: Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte all'anno per l'approvazione del Bilancio Preventivo e del Conto Consuntivo, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, e quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei componenti del Consiglio stesso.

Sezione 10: La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta dal Presidente e può essere comunicata in qualsiasi modo ritenuto idoneo, purché almeno tre giorni prima della data fissata per la Riunione.

Sezione 11: Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in unica convocazione, l'avviso di convocazione deve indicare in maniera univoca il giorno, il luogo l'ora e l'ordine del giorno con indicazione dei temi da trattare.

Sezione 12: Le adunanze del Consiglio di Amministrazione si ritengono valide qualora siano presenti la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono valide se prese a maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 8: Il Presidente

Sezione 1: Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio.

Sezione 2: Il Presidente:

- presiede le sedute del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli Associati;
- dispone il pagamento di spese in conformità alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- Esegue verifiche periodiche di cassa;
- Esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio di Amministrazione;

- è intestatario, a firma disgiunta con il Tesoriere, in nome e per conto dell'Associazione di eventuali conti correnti, bancari o postali.

Sezione 3: Il Presidente conferisce con il Faculty Advisor e gli altri membri accademici per discutere ed esporre i piani e le idee future. Il Faculty Advisor è un membro del corpo docente e rappresenta il legame tra l'Associazione e l'Università. Per requisiti, responsabilità e nomina del Faculty Advisor si rimanda al Regolamento Interno.

Sezione 4: All'inizio del mandato, il Presidente deve pianificare in collaborazione con il Consiglio di Amministrazione il piano annuale.

Sezione 5: Il Presidente deve presiedere la cerimonia di ammissione e deve firmare i certificati dei membri.

ARTICOLO 9: Il Vicepresidente

Sezione 1: Il Vicepresidente assiste il Presidente nella definizione del piano annuale.

Sezione 2: Al Vicepresidente spettano tutte le mansioni di competenza del Presidente in caso di assenza, vacanza o impedimento dello stesso.

Sezione 3: Il Vicepresidente cura e vigila sull'osservanza dell'Atto Costitutivo, dello Statuto e del Regolamento Interno.

Sezione 4: Il Vicepresidente è incaricato di gestire le attività di ammissione e accettazione dei nuovi soci.

Sezione 5: Il Vicepresidente ricopre eventuali altre mansioni a lui delegate dal Presidente.

ARTICOLO 10: Il Tesoriere

Sezione 1: Il Tesoriere è responsabile dei mezzi finanziari e dei beni patrimoniali dell'Associazione.

Sezione 2: Il Tesoriere ha, insieme al Presidente, e con firma disgiunta, la possibilità di effettuare pagamenti in nome e per conto dell'Associazione utilizzando eventuali conti correnti bancari o postali.

Sezione 3: Il Tesoriere, inoltre:

- presenta la situazione finanziaria dell'Associazione;
- esegue, anche con l'aiuto di collaboratori, le operazioni relative alla gestione finanziaria e inventariale;
- predispone tutti gli elementi necessari al Consiglio di Amministrazione per la compilazione del rendiconto economico e finanziario attuale;
- tiene aggiornati, secondo le norme in vigore, il libro giornale e gli altri libri contabili;
- ricopre eventuali altre mansioni a lui delegate dal Presidente.

Sezione 4: Il Tesoriere ha il compito di raccogliere quote associative e tasse per eventuali scopi associativi o attività organizzate dall'Associazione.

ARTICOLO 11: Il Segretario Generale

Sezione 1: Il Segretario provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli associati.

Sezione 2: Il Segretario è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Sezione 3: Il Segretario provvede alla tutela dei registri dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa.

ARTICOLO 12: Responsabile Network

Sezione 1: Il Responsabile Network si occupa di comunicare con il direttivo centrale di IEEE-Eta Kappa Nu. E' suo compito conferire con il Presidente per tutte le comunicazioni che riguardano il direttivo centrale di IEEE-HKN.

Sezione 2: Il Responsabile Network controlla e firma i certificati dei membri ed è responsabile della richiesta e la ricezione di essi da parte del direttivo centrale di IEEE-HKN.

Sezione 3: Il Responsabile Network deve dare comunicazione al direttivo centrale di IEEE-Eta Kappa Nu di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dei loro dati, dopo le elezioni del Consiglio di Amministrazione.

Sezione 4: Il Responsabile Network si occupa di comunicare con gli altri chapter di IEEE-Eta Kappa Nu.

ARTICOLO 13: Il Responsabile Comunicazione

Sezione 1: Il Responsabile Comunicazione si occupa dell'immagine pubblica dell'Associazione: gestisce le informazioni che vengono pubblicate sui canali di comunicazioni esterni dell'Associazione e comunica direttamente con giornali e media.

ARTICOLO 14: Risorse economiche e bilanci

Sezione 1: L'Associazione trae le risorse economiche necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento della propria attività:

- da proventi derivanti da attività istituzionali svolte dall'Associazione o dalla gestione economica del patrimonio;
- da contributi, donazioni, lasciti in denaro o in natura provenienti da persone fisiche o da enti;
- da contributi del Politecnico di Torino o di altre istituzioni pubbliche o private, finalizzati alla realizzazione di iniziative specifiche e documentate;
- dalle eventuali quote di adesione per l'autofinanziamento a carico dei soci.

ARTICOLO 15: Scioglimento

Sezione 1: L'Associazione può essere sciolta, in caso di gravi motivi, con decisione dell'Assemblea straordinaria o per decorso del termine.

Sezione 2: In caso di scioglimento l'Assemblea stabilirà le norme per la liquidazione del patrimonio dell'Associazione e nominerà il liquidatore o i liquidatori determinandone i poteri.

Una volta riscossi i crediti e pagati i debiti gli eventuali residui attivi, insieme con i beni mobili e immobili ancora presenti dell'Associazione, andranno a beneficio esclusivamente di una Associazione/i con fini analoghi a quelli del presente Statuto o ai fini di pubblica utilità, da individuarsi a opera dell'Assemblea degli associati in fase di deliberazione dello scioglimento, salvo diversa utilità, da individuarsi a opera della legge.

In caso di mancanza di residui attivi si rimanda alle disposizioni contenute nel Codice Civile.

ARTICOLO 16: Disposizioni Finali

Sezione 1: Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa rimando al Codice Civile e al Regolamento Interno.

Sezione 2: E' prevista la collaborazione con altre associazioni che condividono i fini dell'Associazione.

ARTICOLO 17: Clausola per il recepimento esplicito di norme tributarie

L'Associazione, con l'intento di rafforzare sul piano formale e sostanziale il principio di ente che non persegue scopi di lucro, quantunque già presenti nei diversi articoli sopra esposti, recepisce nel presente Statuto e fa proprie, in maniera esplicita, le seguenti clausole:

- divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'Assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui Atto Costitutivo, anteriore al 1 gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del Codice Civile e sempreché le

stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;

- intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.

Inoltre l'Associazione, nelle more di una eventuale modifica del presente Statuto che si rendesse necessaria, rispetterà le eventuali modifiche e/o riferimenti alle clausole contenute nell'attuale testo dell'art. 148, comma 8 del D.P.R. 917/1986 e dell'art. 4, comma 6 del D.P.R. 633/1972.